



Città di Lerici

Provincia della Spezia

Ordinanza n. _____ del _____

OGGETTO: Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Divieto di abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

IL SINDACO

DATO ATTO che nel Comune di Lerici è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati al fine di aumentare le frazioni di rifiuto da avviare al recupero, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e lo smaltimento finale degli stessi;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione potenziare il sistema di raccolta differenziata Rifiuti con conseguente riduzione delle quantità dei rifiuti indifferenziati da inviare a discarica;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (ordinanze con tingibili ed urgenti e poteri sostitutivi);

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani assimilati;

ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi connessi all'Ambiente ed all'Igiene e Sanità Pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 125/2008, con il quale sono attribuiti ai sindaci maggiori poteri di ordinanza in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTO, altresì, il D.M. 5 agosto 2008 con il quale, in applicazione della citata legge 125/2008, sono definiti gli ambiti di applicazione che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;





Città di Lerici

Provincia della Spezia

ATTESO che, tra l'altro, è previsto che il sindaco intervenga nelle situazioni che "...determinano lo scadimento della qualità urbana...";

ATTESO che a seguito di verifiche effettuate, sia nelle ore meridiane che antimeridiane, si è riscontrato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani (carta, cartone, vetro, plastica, lattine, ferro, ingombranti, sfalci di giardini e aree verdi, potature di alberi, rifiuti organici e vegetali, beni durevoli di origine domestica);

ATTESO che, in particolare, tale irregolare deposito di rifiuti avviene nelle vie dei centri storici di Lerici, S. Terenzo e Tellaro;

DATO ATTO che tali rifiuti irregolarmente depositati spesso sono, in particolare nelle stagioni estive, fonte di esalazioni maleodoranti e/o attirano insetti e roditori e/o rendono indecoroso l'aspetto dei luoghi frequentati da cittadini e turisti;

CONSIDERATO che ciò provoca nel nostro territorio, proteste e denunce, con sovraccarico di lavoro per ispezioni, sopralluoghi ed interventi urgenti da attuare con spese considerevoli a carico dell'Ente;

DATO ATTO che si ritiene urgente, indispensabile ed indifferibile provvedere affinché i rifiuti non vengano abbandonati in modo incontrollato e/o non vengano depositati irregolarmente e che il regolare deposito venga effettuato secondo criteri atti a garantire una raccolta differenziata del rifiuto;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO l'art.7 bis del D.lgs n.267/2000 e s.m.i;

VISTO l'art. 16 Legge 689/81 così come modificato dall'art. 6 bis della Legge n. 125/2008;

ORDINA

1) è fatto obbligo di conferire i rifiuti domestici separando le frazioni merceologiche costituite da carte e cartone, plastica, vetro, indifferenziato (ciò che resta del rifiuto domestico tolte le prime tre frazioni) negli appositi contenitori di raccolta gestiti da ACAM Ambiente SpA;

2) è fatto divieto assoluto di abbandonare nelle aree pubbliche e private (strade, piazze, marciapiedi, ciglio delle strade, fasce di rispetto costiero fluviale lacustre, terreni privati, cave etc.) qualsiasi tipo di rifiuto a prescindere dalla natura e composizione dello stesso e dalla sua chiusura in involucri.





Città di Lerici

Provincia della Spezia

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i trasgressori di cui al punto 1 del superiore dispositivo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 50,00, per i trasgressori di cui al punto 2 del superiore dispositivo è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria di € 150,00.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 2008 n. 241 e s.m.i. si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 6 della legge 125/2008, viene comunicata preventivamente al Prefetto della Provincia di La Spezia.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, per la vigilanza sulla sua osservanza, al Comandante del Corpo della Polizia Municipale e, per quanto di competenza, al Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, alla Ditta incaricata del Servizio di raccolta dei rifiuti, nonchè inserita nel sito internet del Comune www.comune.lerici.sp.it

Lerici, _____.

IL SINDACO

Ing. Emanuele Fresco

